

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	Consigliere
- Avv. Maria Croce	Consigliere
- Avv. Roberto De Rosa	Consigliere
- Avv. Laura Di Tillio	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano	Consigliere
- Avv. Alba Ronca	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	Consigliere

o o o

L'anno **2020**, il giorno **24** del mese di **settembre**, alle ore **17,30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza del Vice Presidente Sabatini, dei Cons. Cipriani, Corcione e Zuccarini per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO)
- 4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA)
- 5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 6) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)
- 7) OPINAMENTI
- 8) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA FORENSE
- 9) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI)
- 10) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF E INVIO ELENCHI AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 2019 (RELATORE CIPRIANI)
- 11) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5/2005
- 12) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
- 13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 14) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)
- 15) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (17/09/2020), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione della Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Pescara per il giorno 25 settembre 2020 ore 10.00. Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente alla partecipazione.

b) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/09/2020, ha comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera dell'11/09/2020 in relazione al procedimento disciplinare n. */19 a carico dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

c) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 17/09/2020, ha comunicato il capo di incolpazione approvato con delibera del 02/09/2020 in relazione al procedimento disciplinare n. */19 a carico dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente rende noto che in data 17/09/2020 l'Avv. * ha trasmesso un esposto disciplinare a firma del sig. * nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

e) Il Presidente rende noto che l'Avv. * del Foro di Roma ha richiesto al COA di autorizzare la spedizione con contrassegno dei fascicoli di parte di I e II grado presso il suo studio relativi ad una causa avanti il Tribunale di Pescara. Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a riscontrare la comunicazione.

Alle ore 18,20 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Corcione.

f) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal COA di Avezzano la convocazione del COFA per il giorno 29 settembre 2020 ore 17.00. Il Consiglio ne prende atto.

g) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l'indicazione del nominativo di un avvocato esperto in separazioni e divorzi.

Il Consiglio, preso atto della rinuncia del Cons. * per motivi di opportunità, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Palozzo Francesca, iscritta nell'elenco "Diritto delle persone, della famiglia e successioni".

h) Il Presidente rende noto che la sig.ra * ha richiesto l'indicazione del nominativo di un avvocato esperto in materia civile per recupero credito a seguito di assegni insoluti.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo

rotazione, l'Avv. Ramona Patricelli iscritta nell'elenco "Diritti reali, obbligazioni e contratti".

Alle ore 18,40 entra in aula e partecipa alla seduta il Vice Presidente Sabatini.

i) Il Presidente rende noto che nella seduta del 03/09/2020 il COA ha preso atto, in attesa della comunicazione di esecutività, della notifica della decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */15 con la quale è stata inflitta al dott. * la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per sei mesi. Il Consiglio, rilevato che in detta decisione l'incolpato viene erroneamente indicato come dott. *, delibera di richiedere al CDD la correzione dell'errore materiale.

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 22/09/2020, ha comunicato che i procedimenti nn. * e */2019 a carico dell'Avv. *, ravvisata l'opportunità della trattazione congiunta, erano stati riuniti con provvedimento in data 31/01/2020. Pertanto, ad integrazione di quanto già comunicato con pec del 03/09/2020, il CDD comunica l'archiviazione dei procedimenti così riuniti aperti nei confronti dell'Avv.*.

m) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha inviato una segnalazione della quale dà lettura. Il Consiglio ne prende atto e dispone che la comunicazione sia portata all'attenzione del Consiglio in occasione delle valutazioni annuali dei Magistrati.

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE GALASSO)

ESONERI

Il Consiglio, esaminata l'istanza ed i documenti ad essa allegati, udito il relatore, delibera di dispensare l'Avv. * dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 del Regolamento integrativo per la formazione permanente del COA come segue:

relativamente all'anno 2020, esonero totale dal 1.01.2020 al 31.12.2020;

relativamente al triennio 2021/2023, esonero totale dal 1.01.2021 al 9.01.2021 ed esonero parziale al 50% dal 10.01.2021 al 9.01.2023.

ATTESTATI

Il Consiglio, esaminata l'istanza ed i documenti ad essa allegati nonché la successiva integrazione, udito il relatore, delibera di rilasciare all'Avv. Lorenzi Emilio l'attestato di formazione continua relativo all'anno 2019.

VARIE

a) Il Consiglio, letta la proposta commerciale pervenuta dalla Fmformazione relativa al Corso Custodi e Delegati alle Esecuzioni, delibera di riscontrarla disattendendo la richiesta di stipula di convenzione ed accogliendo la richiesta di diffusione dell'evento.

b) Il Consiglio, letta la segnalazione relativa al corso di formazione professionale organizzato dall'Abiconf Pescara (Associazione Amministrazione Beni Immobili – Confcommercio), delibera di darne informazione agli Iscritti a mezzo lettera informativa.

4) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CALISTA)

a) Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale la dott.ssa * dichiara di revocare la precedente istanza e chiede una sospensione della pratica forense per il terzo semestre che va dal 12/09/2020 al 12/03/2021, accoglie la richiesta.

b) Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale il CNF ha inoltrato la risposta al quesito del COA di Trapani, udito il Cons. relatore, ne prende atto.

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda del 21/09/2020;
- b) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. * su domanda del 22/09/2020.

6) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)

A) RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, il quale chiede:

"1.- se a norma dell'art. 67 C.D. l'avvocato abbia diritto di ricevere dalla controparte somme per il suo intervento anche se quanto richiesto, a seguito di reciproco accertamento, sia stato oggetto di contestazione e transazione...;

2.- se, in ipotesi di risposta positiva al primo quesito, sempre a norma dell'art. 67 C.D., essendo la transazione un contratto "paritetico" in cui le parti addivengono a una soluzione di una controversia in essere o ne prevencono una futura a mezzo di reciproche concessioni, anche il costo dell'intervento dell'avvocato che ha reso possibile tale accordo transattivo possa essere messo a carico della sua controparte nella vertenza stragiudiziale."

- udita la relazione dei Consiglieri Corcione e Schiona;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Il compenso dell'avvocato è disciplinato sia dalla Legge Professionale che dal Codice Deontologico.

L'art. 13 della L.P. (Legge n. 247/2012) rubricato "Conferimento dell'incarico e compenso", prevede al comma 8: "Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà".

Il vigente Codice Deontologico, invece, tratta dell'aspetto in questione agli artt. 65 e 67, mutuando sostanzialmente quanto già disciplinato dagli artt. 48 e 50 del testo previgente; in particolare, il comma 3 dell'art. 65 rubricato "Minaccia di azioni alla controparte", statuisce: "L'avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del

proprio cliente”, mentre il comma 1 dell’art 67 “*Richiesta di compenso professionale alla controparte*”, stabilisce: “*L’avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l’accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge*”.

La richiesta del compenso alla parte avversa a fronte della prestazione professionale svolta in favore del proprio cliente, può essere rivolta soltanto nella ricorrenza di una doppia condizione, ossia:

- quando sussista una specifica pattuizione intercorsa in tal senso ed assenso (preventivo o contestuale) da parte del proprio cliente;
- quando si tratti di compensi giudiziali liquidati in favore dell’avvocato che si sia dichiarato antistatario.

Il comma 2 del medesimo articolo 65 richiama il dettato del citato art. 13 L.P. - secondo cui “*L’avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale*”.

Detta norma deontologica introduce una deroga al precetto generale di natura ostativa contenuto nel comma 1, per il caso di riscontrato inadempimento del proprio cliente. Mette conto rilevare che a tal fine è sufficiente una semplice richiesta rimasta inevasa, non richiedendosi necessariamente la prova dell’impossibilità del recupero.

La richiesta di pagamento potrà essere tuttavia avanzata solo se l’avvocato in sede di transazione giudiziale, non abbia espressamente rinunciato al vincolo di solidarietà richiamato al comma 8 dell’art. 13 della L.P. sostitutivo dell’art. 68 della vecchia legge professionale.

Tutto ciò premesso, ai fini del primo quesito formulato, il Consiglio ritiene che l’istante - che, opportunamente, ha omesso di fornire informazioni che facessero venir meno il requisito della “forma anonima” - dovrà considerare:

- se la somma richiesta a titolo di spese legali (addebitate alla controparte) sia contenuta nell’accordo di transazione;
- se gli avvocati, nel sottoscrivere la detta transazione, abbiano rinunciato al vincolo della solidarietà.

In relazione al secondo quesito formulato, si ritiene che esso non possa formare oggetto del presente parere in quanto attinente a questioni di rilievo giuridico, estranee al perimetro delle valutazioni deontologiche demandate a questo Consiglio.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell’organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell’iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

B) RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall’Avv. *, il quale chiede se costituisca violazione di norme deontologiche l’ipotesi in cui l’avvocato produca corrispondenza scambiata con il collega, qualificata come “riservata”, nell’ambito di un giudizio da instaurare a causa del

"ripensamento" di una delle parti successivamente al raggiungimento di un accordo transattivo che, secondo quanto dichiarato dal richiedente, si sarebbe perfezionato proprio con lo scambio della corrispondenza riservata;

- udita la relazione dei Consiglieri Corcione e Schiona;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Il canone deontologico che viene in considerazione nel caso di specie è l'art. 48 del C.D. rubricato "*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*".

L'articolo in questione, al primo comma, prevede che l'avvocato non possa produrre la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualora sia qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive ed i relativi riscontri.

Il secondo comma dell'art. 48, in deroga al divieto contenuto nel primo, prevede che l'avvocato potrà produrre la corrispondenza intercorsa con i colleghi qualora la stessa:

- costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
- assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Occorrerà pertanto valutare se la corrispondenza riservata scambiata dai legali, così come sostenuto dal richiedente, sia idonea a perfezionare la conclusione di un negozio transattivo, sì da essere ricondotta nella deroga contemplata dal secondo comma dell'art. 48 C.D. e non configurare alcun illecito deontologico.

Il CNF è stato chiamato più volte, anche in vigenza del precedente codice, a valutare la legittimità deontologica della produzione in giudizio di corrispondenza "riservata".

Poiché l'attuale art. 48 ripropone con qualche aggiunta il testo del previgente art. 28 C.D., può ritenersi che la giurisprudenza e i pareri formati in precedenza risultino riferibili anche all'attuale norma di cui all'art. 48.

Ha ritenuto il CNF che "*la corrispondenza qualificata come «riservata non producibile» non è producibile in giudizio ex art. 28 CDF, a meno che non costituisca attuazione di un accordo perfezionato o assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

Ne deriva che, se per corrispondenza «inerente» a un accordo di conciliazione si intende il riferimento all'attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato.

Va quindi riaffermato il principio secondo il quale è producibile in giudizio esclusivamente quella corrispondenza scambiata tra colleghi che sia idonea a concretare il contratto di transazione concluso secondo il meccanismo della proposta seguita dall'accettazione conforme" (Parere n. 13 del 28.03.2012).

Del resto, "*l'art. 28 del Codice deontologico forense nel sancire (in via di principio generale e salve le eccezioni contemplate nei suoi tre canoni*

accessori) il divieto di produzione o riferimento in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega, assimila nella preclusione sia quella espressamente qualificata come riservata, sia quella contenente, comunque, proposte transattive.

Il divieto non attiene, dunque, alla veste formale data alla corrispondenza con l'indicazione della sua riservatezza, bensì al suo contenuto di sostanza, laddove in esso siano ravvisabili elementi destinati ad incidere sull'assetto di interessi e sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti rappresentate.” (Parere CNF n. 35 del 24.05.2012).

Alla luce di quanto sopra, l'avvocato che intendesse produrre in giudizio la corrispondenza qualificata come "riservata" intercorsa con il Collega dovrà valutare se il contenuto delle missive scambiate integri gli estremi della fattispecie della proposta e dell'accettazione secondo quanto statuito dall'art. 1326 c.c. e ciò in combinato disposto con l'art. 1967 c.c., laddove vi sia necessità di avere la forma scritta *ad probationem* del contratto di transazione.

Vale sottolineare che tuttavia deve trattarsi di corrispondenza capace di per sé a comprovare l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo. Ne consegue che la produzione non sarebbe consentita se effettuata allo scopo di concorrere, con altri elementi di prova costituita o costituenda, alla formazione della prova dell'accordo.

Infine pare utile richiamare la giurisprudenza del CNF secondo la quale è indifferente che si tratti di corrispondenza inviata o ricevuta dall'Avvocato, poiché, *“mutatis mutandis, il precetto contenuto nell'art. 28 [ora art. 48 c.d.f.] non distingue tra corrispondenza inviata o ricevuta essendo il divieto di produzione generale e non colpito da alcuna eccezione... La riservatezza della corrispondenza tra Colleghi, che tutela in definitiva la libertà del Difensore nella conduzione della lite, costituisce un canone essenziale che prevale, peraltro, salve le eccezioni previste espressamente, persino sul dovere di difesa”* (C.N.F., sentenza n. 194 dell'1.11.2017).

In conclusione, alla luce della giurisprudenza richiamata e dell'art. 48 C.D., il Consiglio è dell'avviso che la corrispondenza che non risulti idonea a comprovare tutti gli elementi di un accordo transattivo, da qualunque dei legali di parte essa provenga, non possa essere prodotta in giudizio.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

7) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 € 1.440,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2008 € 1.440,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2019 € 800,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2009 € 700,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2011 € 2.700,00 fase appello

Avv. * per * proc. pen. n. */2020 € 1.110,00

Avv. * per * proc. pen. n. */2016 € 1.080,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2012 € 2.280,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2015 € 1.440,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2013 fase GUP € 600,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2015 € 600,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2012 € 450,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2012 € 450,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2013 fase Tribunale € 1.120,00
Avv. * per * proc. pen. n. */2017 € 855,00
Avv. * per * / diversi € 1.355,00
Avv. * per * / * attività stragiudiziale € 1.890,00
il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

8) MODIFICA REGOLAMENTO PRATICA FORENSE

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Pratica, dopo ampia discussione, delibera di modificare i commi 16 e 17 dell'art. 4 bis del Regolamento per il tirocinio per l'accesso alla professione forense e per l'esercizio del patrocinio nel modo che segue:

16) All'esito della verifica finale di cui all'art. 12 del Regolamento della Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione Forum Aterni, la Scuola Forense trasmetterà al Consiglio dell'Ordine l'attestato di frequenza e profitto del praticante.-

In caso di mancato superamento della verifica supplementare eventualmente necessitata o di mancata partecipazione a una o più verifiche di cui all'art. 12 del regolamento della scuola forense, il praticante sosterrà un colloquio ulteriore, da svolgersi in forma collegiale, con almeno tre consiglieri dell'Ordine a ciò delegati, che verterà sull'intero percorso formativo e di pratica forense, all'esito del quale sarà valutato l'eventuale rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

17) abrogato.

9) CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario che riferisce che la Cassa Forense esaminerà il Progetto proposto nella seduta del 28/09/2020, delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

Alle ore 21,10 escono dall'aula il Cons. Schiona e Giordano.

10) VERSAMENTO CONTRIBUTO CNF E INVIO ELENCHI AVVOCATI MOROSI NEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 2019 (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente Sabatini in sostituzione del Cons. Cipriani,

preso atto che alla data del 23/09/2020 non hanno versato il contributo annuale per il 2019 i Colleghi indicati nell'allegato elenco;

rilevato che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del CNF 22.11.2013 n. 3 ("norme per la riscossione dei contributi") il COA deve versare al CNF entro il 30.6.2020 i contributi riscossi dagli iscritti per conto dello stesso e che, entro la stessa data, occorre inviare al medesimo Consiglio Nazionale Forense un elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti;

vista la delibera 20/03/2020 con la quale il CNF ha sospeso la riscossione del contributo dovuto dai COA fino al 30/09/2020;

delibera:

a) di autorizzare il Consigliere Tesoriere a versare entro il 30/09/2020 al CNF i contributi riscossi per conto dello stesso pari ad € 56.567,70 esclusi i contributi che non risultano ancora versati dagli iscritti, ovvero la maggior somma che dovesse risultare dovuta al CNF a seguito di versamenti degli iscritti ad oggi non ancora contabilizzati;

b) di incaricare la segreteria di inviare al CNF entro il 30/09/2020 l'elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti alla data del 29/09/2020 nel versamento del contributo annuale 2019;

c) di comunicare contestualmente al CNF che i Colleghi *, *, * e * sono deceduti nell'anno 2019 per cui non si provvederà a riversare la quota di competenza del CNF. In relazione a tali iscritti, il COA ha deliberato di non mettere a ruolo il contributo 2019;

d) di comunicare al CNF che non verrà versata la quota dovuta dagli Avv.ti *, *, *, *, *, *, *, *, *, * in quanto gli stessi, cancellati dall'Albo, non hanno adempiuto al versamento del contributo 2019;

e) di non avere incassato il contributo dovuto per il 2019 dall'Avv. *, e di aver deliberato il relativo scarico nella seduta del 14/02/2019.

11) ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE AVV. * MANCATO INVIO MOD. 5/2005

Il Consiglio,

vista la nota a mezzo pec del 21/09/2020, con la quale la Cassa Forense ha comunicato che l'Avv. * ha regolarizzato la sua posizione dichiarativa riguardo al Mod. 5/2005,

delibera

l'archiviazione del procedimento aperto con delibera del 12/09/2019 ai sensi dell'art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente regolamento dei contributi di Cassa Forense, con comunicazione all'iscritto, alla Cassa e al CDD.

12) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata in * il *) depositata in data 15/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il riconoscimento dell'assegno di invalidità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art. 336 e 317

bis c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affido esclusivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, preso atto della intervenuta rinuncia alla precedente istanza di ammissione n. 2019/* relativa al procedimento di divorzio accolta con delibera del 14/11/2019, e della integrazione documentale pure effettuata, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * in qualità di mandataria per la gestione e per il recupero dei crediti e procuratrice speciale della *, quale società subentrante ex art. 2504 bis c.c. nei diritti e negli obblighi alla *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,

relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento contro il provvedimento di ricalcolo della pensione di invalidità civile dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale /giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 16/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio

giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per ricorso in cassazione avverso ordinanza ex art 702 bis cpc dinanzi alla CORTE DI CASSAZIONE contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica congiunta delle condizioni di divorzio da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, verificato che la domanda, allo stato, non supera il vaglio della non manifesta infondatezza della pretesa ex artt. 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002, delibera di rigettare la stessa, precisando che l'istanza potrà essere riproposta direttamente al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126, comma 3, D.P.R. n. 115/2002.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, verificato che la domanda, allo stato, non supera il vaglio della non manifesta infondatezza della pretesa ex artt. 122 e 126 D.P.R. n. 115/2002, delibera di rigettare la stessa, precisando che l'istanza potrà essere riproposta direttamente al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126, comma 3, D.P.R. n. 115/2002.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE

DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica della regolamentazione della filiazione nata fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

VARIE

a) Il Consiglio, letta la pec trasmessa in data 18/09/2020 dall'Avv. * con quale, nell'interesse della sig.ra *, invia dichiarazione sottoscritta dalla medesima, con copia del documento di identità, in relazione all'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato n. 2019/*, udito il Cons. Galasso Monica, prende atto e dispone la trasmissione all'Agenzia delle entrate e alla cancelleria del Giudice competente.

b) Il Consiglio, letta la pec trasmessa in data 22/09/2020 dall'Avv. * con la quale comunica, in nome e nell'interesse della Sig.ra *, che la predetta, già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per promuovere procedimento di separazione giudiziale contro *, è stata citata in giudizio dal marito con ricorso ricevuto il 12.06.2020, si costituirà nel procedimento civile iscritto al n. */2020 RG Trib.Pescara quale parte resistente, udito il Cons. Sabatini Chiara, ne prende atto.

13) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

Nulla da deliberare.

14) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio,

- a) prende atto della richiesta dell'Avv. Marino Matteo di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. Marino Matteo alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l'apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 391;
- b) prende atto della richiesta dell'Avv. Rosa Patrizia di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. Rosa Patrizia alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l'apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 392;
- c) prende atto della richiesta dell'Avv. Cappuccilli Alessandra di rinnovo dell'autorizzazione alla notificazione di atti n. 92 del 03/12/2009 e vidimazione del quarto registro e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Cappuccilli Alessandra.

15) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione svoltosi dinanzi al Cons. delegato Avv. Tambone tra le parti istanti * e *, *, *, * rappresentate dall'Avv. * e l'Avv. *.

Alle ore 21,40, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo